

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA N. 36 del 18.12 2019

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione con i Comuni utenti della ex discarica del Tafone in Comune di Manciano per la progettazione dei lavori finalizzati all'ottenimento del decreto di chiusura

L'anno duemiladiciannove addì 18 del mese dicembre alle ore 15.00 presso l'Auditorium di Estra Energia, Via Toselli n. 9/A, in Siena si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud così come da convocazione del Presidente dell'Assemblea con Nota Prot. n. 5957 del 09.12.2019.

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, nominato con Deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 27.05.2016, assume la presidenza.

Sono inoltre presenti

- il Presidente del Consiglio Direttivo Dott.ssa Alessandra Biondi.
- il Direttore Generale Dott. Paolo Diprima
- L'Avv. Angela Barbi che svolge funzioni di Segretario verbalizzante.
- il Revisore Unico Rag. Lorenzo Sampieri.

- Omissis -

Si passa quindi all'esame del nono punto all'ordine del giorno avente ad oggetto **"Approvazione Schema di Convenzione con i Comuni utenti della ex discarica del Tafone in Comune di Manciano per la progettazione dei lavori finalizzati all'ottenimento del decreto di chiusura"**.

Risultano presenti all'argomento:

N.	PRESENZE COMUNI	QUOTE	Presente	Assente
1.	ABBADIA S. SALVATORE	4,76%	X	X
2.	ANGHIARI	0,29%		X
3.	ARCIDOSO	0,13%	X	
4.	AREZZO	14,32%	X	
5.	ASCIANO	4,86%	X	
6.	BADIA TEDALDA	0,03%	X	
7.	BIBBIENA	0,39%	X	
8.	BUCINE	0,52%		X
9.	BUONCONVENTO	0,24%	X	
10.	CAMPAGNATICO	0,05%		X
11.	CAMPIGLIA MARITTIMA	0,75%	X	
12.	CAPALBIO	0,24%	X	
13.	CAPOLONA	0,28%		X
14.	CAPRESE MICHELANGELO	0,05%		X
15.	CASOLE D'ELSA	0,29%		
16.	CASTAGNETO CARDUCCI	0,73%	X	
17.	CASTEL DEL PIANO	0,15%		X
18.	CASTEL FOCOIGNANO	0,07%		X
19.	CASTEL SAN NICCOLO'	0,10%	X	

20.	CASTELFRANCOPIANDISCO	0,56%	X	
21.	CASTELL'AZZARA	0,07%	X	
22.	CASTELLINA IN CHIANTI	0,16%	X	
23.	CASTELNUOVO BERARDENGA	0,38%	X	
24.	CASTIGLION FIBOCCHI	0,15%		X
25.	CASTIGLION FIORENTINO	0,62%	X	
26.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	0,81%		X
27.	CASTIGLIONE D'ORCIA	0,07%	X	
28.	CAVRIGLIA	0,45%		X
29.	CETONA	0,14%	X	
30.	CHIANCIANO TERME	0,56%	X	
31.	CHITIGNANO	0,03%		X
32.	CHIUSDINO	0,06%	X	
33.	CHIUSI	0,71%	X	
34.	CHIUSI DELLA VERNA	0,11%		X
35.	CINIGIANO	0,08%		X
36.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	0,79%	X	
37.	CIVITELLA PAGANICO	2,09%	X	
38.	COLLE DI VAL D'ELSA	1,13%	X	
39.	CORTONA	1,03%	X	
40.	FOIANO DELLA CHIANA	0,39%		X
41.	FOLLONICA	1,75%		X
42.	GAIOLE IN CHIANTI	0,15%	X	
43.	GAVORRANO	0,41%		X
44.	GROSSETO	12,99%	X	
45.	ISOLA DEL GIGLIO	0,09%		X
46.	LATERINA PERGINE VALDARNO	0,31%	X	
47.	LORO CIUFFENNA	0,34%		X
48.	LUCIGNANO	0,22%	X	
49.	MAGLIANO IN TOSCANA	0,18%		X
50.	MANCIANO	0,27%	X	
51.	MARCIANO DELLA CHIANA	0,18%		X
52.	MASSA MARITTIMA	0,48%		X
53.	MONTALCINO	0,39%		X
54.	MONTE ARGENTARIO	0,59%		X
55.	MONTE SAN SAVINO	0,55%		X
56.	MONTEMIGNAIO	0,03%		X
57.	MONTEPULCIANO	0,87%	X	
58.	MONTERCHI	0,10%		X
59.	MONTERIGGIONI	0,73%	X	
60.	MONTERONI D'ARBIA	0,46%		X
61.	MONTEROTONDO M.MO	0,06%		X
62.	MONTEVARCHI	1,29%	X	
63.	MONTICIANO	0,06%		X
64.	MONTIERI	0,06%		X
65.	MURLO	0,13%	X	

66.	ORBETELLO	0,52%	X	
67.	ORTIGNANO RAGGIOLO	0,05%		X
68.	PIANCASTAGNAIO	0,25%		X
69.	PIENZA	0,19%	X	
70.	PIEVE SANTO STEFANO	0,14%		X
71.	PIOMBINO	1,69%	X	
72.	PITIGLIANO	0,16%		X
73.	POGGIBONSI	6,29%	X	
74.	POPPI	0,32%		X
75.	PRATOVECCHIOSTIA	0,22%		X
76.	RADDA IN CHIANTI	0,11%		X
77.	RADICOFANI	0,11%	X	
78.	RADICONOLI	0,04%		X
79.	RAPOLANO TERME	0,34%	X	
80.	ROCCALBEGNA	0,02%	X	
81.	ROCCASTRADA	0,58%		X
82.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	0,09%	X	
83.	SAN GIMIGNANO	0,56%		X
84.	SAN GIOVANNI VALDARNO	0,83%	X	
85.	SAN QUIRICO D'ORCIA	0,20%		X
86.	SAN VINCENZO	0,66%	X	
87.	SANSEPOLCRO	0,77%		X
88.	SANTA FIORA	0,09%	X	
89.	SARTEANO	0,26%	X	
90.	SASSETTA	0,02%	X	
91.	SCANSANO	0,20%		X
92.	SCARLINO	0,42%	X	
93.	SEGGIANO	0,02%		X
94.	SEMPRONIANO	0,03%		X
95.	SIENA	3,31%	X	
96.	SINALUNGA	0,71%	X	
97.	SORANO	0,14%		X
98.	SOVICILLE	0,47%	X	
99.	SUBBIANO	0,35%		X
100.	SUVERETO	0,13%	X	
101.	TALLA	0,03%		X
102.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	17,86%		X
103.	TORRITA DI SIENA	0,44%	X	
104.	TREQUANDA	0,05%	X	
	TOTALE	100,00%		

Il Presidente dell'Assemblea Alessandro Ghinelli, constatato che i Comuni presenti (54/104) sono in numero superiore alla metà più uno dei Comuni facenti parte dell'Autorità, e rappresentano il 68,52% delle quote di partecipazione, dichiara l'Assemblea valida ed idonea a deliberare, ai sensi di quanto disposto all'art. 6 c. 8 dello Statuto.

L'ASSEMBLEA

VISTA

- la Convenzione sottoscritta in data 22.04.2013 tra l'Autorità ATO Toscana Sud e il Comune di Manciano (nella sua veste di Capofila dell'Associazione Temporanea costituita tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano e Isola del Giglio) finalizzata a trasferire al Gestore Unico SEI Toscana la gestione post-operativa della discarica in oggetto, demandando la sua concreta assunzione in capo al Gestore Unico ad esito del passaggio di gestione di cui all'art. 7 della Convenzione, ad oggi non ancora avvenuto;
- la Nota prot. 1425 del 10.06.2013 con la quale, in esecuzione della Convenzione, l'Autorità aveva chiesto a SEI Toscana di inviare il progetto definitivo finalizzato al concreto affidamento della gestione post-operativa della discarica, alla quale ha fatto seguito uno scambio di corrispondenza protrattosi nel tempo, anche con l'intervento del Comune di Manciano, fino all'invio da parte di SEI Toscana del progetto definitivo con Nota prot. 5284 del 16.12.2016 e della nota tecnica integrativa del 09.10.2017 in risposta alle richieste preliminari pervenute dal Comune di Manciano con nota prot. 11698 dell'08.06.2017;
- la Nota del Comune di Manciano Prot. 11698 del 8.8.2017 (ns. Prot. 3924 del 9.08.2017), con la quale si informava delle deliberazioni assunte in sede di Assemblea Consortile con i Comuni facenti parte dell'Associazione Temporanea in data 16.02.2017, relative *"all'indirizzo di valutare preventivamente la possibilità di affidare le relative attività a professionista esterno, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienza"*, ritenendo non compatibili con le risorse finanziarie disponibili i costi di realizzazione dei lavori secondo la progettazione redatta da SEI Toscana

VISTE le Note dell'Autorità prot. 1602 del 12.04.2018 e prot. 3554 del 02.08.2018 con le quali si precisava:

- che il vigente Contratto di servizio tra ATO Toscana Sud e il concessionario SEI Toscana, come successivamente integrato da accordi tra le parti, attrae all'interno del perimetro della Concessione del servizio rifiuti l'attività di "gestione post mortem" delle discariche;
- che tale qualificazione di "gestione post mortem" presuppone l'emanazione da parte dell'autorità competente del provvedimento di chiusura della discarica che, per quanto riguarda la discarica del Tafone, è ancora ben lungi dall'essere emanato;
- che l'attuale fase gestionale dell'impianto di discarica (denominata dall'Amministrazione comunale di "post conferimento") è antecedente la fase di Gestione Post-Mortem, e non rientra quindi nel perimetro dei servizi opzionali attratti dalla Concessione del servizio rifiuti;
- che non sussistevano quindi controindicazioni ad acconsentire che l'Amministrazione Comunale, in quanto capofila dell'Associazione temporanea tra i Comuni interessati, attivi autonomamente una procedura di selezione di soggetti terzi ai quali affidare la progettazione e realizzazione delle operazioni finalizzate all'acquisizione del provvedimento di chiusura definitiva dell'impianto di discarica di Tafone.
- che nella predetta ipotesi la Convenzione tra Comune e Autorità, da estendere poi anche al Gestore Unico, resterebbe comunque vigente per le attività di Gestione Post mortem (e

quindi post provvedimento di chiusura) in quanto queste ultime rientranti nell'alveo dei servizi previsti dalla Concessione al Gestore Unico;

CONSIDERATA la persistente situazione di stallo nell'avvio dei lavori per la chiusura della discarica di Tafone con la conseguente incombenza a carico del Comune di Manciano di presidiare la gestione ordinaria della discarica (compresa l'estrazione del percolato) con rischi ambientali di varia natura, per prevenire i quali è necessario avviare il prima possibile la progettazione e realizzazione dei lavori di chiusura della discarica a cui potrà seguire l'affidamento al gestore Unico della gestione post Operativa della discarica;

VISTO lo schema di Convenzione ("**Allegato 1**") tra l'Autorità e i Comuni dell'Associazione Temporanea e gli altri Comuni utenti della ex discarica, finalizzata a disciplinare le modalità:

- di individuazione da parte del Comune Capofila (Manciano) di un professionista al quale affidare la progettazione dei lavori di chiusura della ex discarica;
- di trattazione economica delle spese da sostenere per la progettazione e delle relative modalità di ribaltamento in tariffa tra le Amministrazioni comunali coinvolte;

CONSIDERATO CHE dopo la redazione del progetto le Amministrazioni comunali, con il supporto dell'Autorità, avvieranno il confronto con la Regione Toscana per la presentazione della domanda di autorizzazione alla realizzazione del suddetto progetto cercando anche di ottenere delle apposite linee di finanziamento regionale, vista l'onerosità degli interventi;

RITENUTO infine che l'Autorità, nella sua veste di committente nei confronti di SEI Toscana, sia tenuta a riconoscere a quest'ultima il rimborso dei costi vivi da essa sostenuti per incarichi esterni funzionali alla progettazione da essa redatta, per l'importo totale di 44.817,92 (comprensivo di IVA), a fronte della prestazione svolta e degli elaborati prodotti di cui l'Autorità verrebbe in tal modo legittimamente in pieno possesso, anche per conto dei Comuni partecipanti;

VISTO il parere favorevole del Consiglio Direttivo espresso nella seduta del 12 dicembre 2019;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

DELIBERA

1. di ritenere le premesse parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
2. di approvare lo schema di Convenzione (Allegato 1) tra l'Autorità e i Comuni dell'Associazione Temporanea e gli altri Comuni utenti della ex discarica di Tafone, finalizzata a disciplinare le modalità:
 - di individuazione da parte del Comune Capofila (Manciano) di un professionista al quale affidare la progettazione dei lavori di chiusura della ex discarica
 - di trattazione economica delle spese da sostenere per la progettazione e delle relative modalità di ribaltamento in tariffa tra le Amministrazioni comunali coinvolte
3. di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 2)

4. di condividere il riconoscimento a SEI Toscana del rimborso dei costi vivi da essa sostenuti per incarichi esterni funzionali alla progettazione da essa redatta, per l'importo totale di 44.817,92 (comprensivo di IVA), a fronte della prestazione svolta e degli elaborati prodotti di cui l'Autorità verrebbe in tal modo legittimamente in pieno possesso, anche per conto dei Comuni partecipanti.

Eseguita la votazione in relazione ai sopraindicati punti si hanno i seguenti risultati, accertati e proclamati dal Presidente:

Presenti	54 (quote 68,52%)
Votanti	54 (quote 68,52%)
Astenuti	06 (quote 3,90% Comuni di Chianciano Terme, Laterina Pergine Valdarno, Monteriggioni, Pienza, San Giovanni Valdarno e Trequanda)
Contrario	--
Voti favorevoli	48 con quote pari al 96,10% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara approvata la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto: "Approvazione Schema di Convenzione con i Comuni utenti della ex discarica del Tafone in Comune di Manciano per la progettazione dei lavori finalizzati all'ottenimento del decreto di chiusura";

Su richiesta del Presidente dell'Assemblea si passa alla votazione in ordine alla immediata eseguibilità della deliberazione assembleare avente ad oggetto "Informativa sullo stato del procedimento penale nei confronti dell'ex Direttore Generale e conseguenti provvedimenti disciplinari";

Presenti	54 (quote 68,52%)
Votanti	54 (quote 68,52%)
Astenuti	06 (quote 3,90% Comuni di Chianciano Terme, Laterina Pergine Valdarno, Monteriggioni, Pienza, San Giovanni Valdarno e Trequanda)
Contrario	--
Voti favorevoli	48 con quote pari al 96,10% dei partecipanti

Essendosi raggiunto il quorum deliberativo previsto dall'art. 6 comma 9 dello Statuto, il Presidente dichiara immediatamente eseguibile la proposta di deliberazione assembleare avente ad oggetto "Approvazione Schema di Convenzione con i Comuni utenti della ex discarica del Tafone in Comune di Manciano per la progettazione dei lavori finalizzati all'ottenimento del decreto di chiusura"

Allegati: si

immediata eseguibilità: si

DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE N. 36 del 18.12.2019

Letto approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Alessandro Ghinelli

IL SEGRETARIO
Angela Barbi

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il:

- ☐ giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, c.3 del D.Lgs 267/2000;
- ☒ per dichiarazione di immeditata esecutività, ai sensi dell'art. 134, c. 4 del D.Lgs 267/2000.

Il Segretario
Angela Barbi

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L'originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici dell'ATO Toscana Sud ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.

AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI ATO TOSCANA SUD

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ASSEMBLEARE

**ARGOMENTO ISCRITTO ALL'O.D.G. N. 9 DELLA SEDUTA DELL' ASSEMBLEA CONVOCATA IN
SECONDA CONVOCAZIONE PER IL GIORNO 18.12.2019**

OGGETTO: Approvazione Schema di Convenzione con i Comuni utenti della ex discarica del Tafone in Comune di Manciano per la progettazione dei lavori finalizzati all'ottenimento del decreto di chiusura
--

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Data, _____18.12.2019_____

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 151, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000

Data, _____

Il Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

**Schema di
CONVENZIONE
PER LA PROGETTAZIONE DEI LAVORI FINALIZZATI ALL'OTTENIMENTO DEL DECRETO DI CHIUSURA
DELLA EX DISCARICA RSU DI TAFONE NEL COMUNE DI MANCIANO (GR)**

L'anno duemila_____ e questo giorno _____ (____) del mese di _____, con la presente privata scrittura da valere ad ogni effetto di legge ai sensi dell'art. 1372 del codice civile

TRA

Autorità per il Servizio di Gestione Integrata di Ambito ATO Toscana Sud ("Autorità") con sede legale in Siena, Località Renaccio, Via della Pace, 37, codice fiscale 92058220523, in persona del Direttore Generale, sig. _____, giusta deliberazione dell'Assemblea dei Comuni soci n. _____ del _____;

E

Comune di **Manciano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____, in qualità di Ente Capofila dell'Associazione Temporanea per la gestione della discarica per rifiuti non pericolosi del Tafone costituita con Convenzione del 18.9.2003 con i comuni di Monte Argentario, Isola del Giglio, Capalbio, Magliano in Toscana, Orbetello;

Comune di **Monte Argentario**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Isola del Giglio**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Capalbio**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Magliano in Toscana**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Orbetello**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

NONCHÉ

Comune di **Castell'Azzara**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Pitigliano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Semproniano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

Comune di **Sorano**, in persona del Sindaco *pro tempore*, sig. _____, domiciliato per la carica presso la sede del Comune, in Via/P.zza _____, n. __, giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____;

PREMESSO CHE

- a) Nel territorio del Comune di Manciano è ubicato, in Località Tafone, un impianto di discarica di Rifiuti Non Pericolosi in cui sono stati effettuati conferimenti sino all'anno 2012 principalmente da parte dei Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Isola del Giglio ("**Comuni conferenti e proprietari**") che sono i proprietari proquota del terreno e degli impianti della discarica.
- b) Alla predetta discarica hanno nel tempo conferito rifiuti anche i Comuni di Castell'Azzara, Pitigliano, Semproniano e Sorano che peraltro non detengono alcuna proprietà né alcun diritto ("**Comuni Conferenti non proprietari**").
- c) La discarica si trova nella fase post conferimenti e, non essendo intervenuto il decreto di chiusura da parte dell'Autorità competente, non si è ancora avviata la Gestione Post Operativa della discarica stessa.
- d) Il Comune di Manciano sta attualmente curando le attività post conferimento anche con misure parziali di allontanamento del percolato, attività che dovranno essere curate fino all'ottenimento del Decreto di chiusura ad esito del quale dovrà avviarsi la Gestione post operativa che potrà essere affidata, come Servizio Opzionale, al Gestore Unico SEI Toscana.
- e) Al fine di regolare la gestione post operativa della discarica il Comune di Manciano - quale Comune capofila dell'Associazione Temporanea costituita tra i Comuni di Manciano, Orbetello, Monte Argentario, Capalbio, Magliano in Toscana e Isola del Giglio istituita ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. tramite Convenzione sottoscritta in data 18.9.2003 per la gestione della discarica del Tafone - ed Autorità avevano sottoscritto in data 22.4.2013 specifica Convenzione (di seguito anche "**Convenzione del 22.4.2013**") per il trasferimento al Gestore Unico della gestione post operativa del predetto impianto di discarica.
- f) Per procedere rapidamente nell'ottenimento del Decreto di Chiusura le Amministrazioni comunali intendono conferire apposito incarico ad un professionista esterno, in possesso delle necessarie qualifiche ed esperienze, per la redazione di un progetto dei lavori necessari per lo scopo, assumendone i relativi oneri.
- g) Ai sensi del Contratto di Servizio solo la Gestione Post Operativa (successiva al decreto di chiusura) rientra tra le attività ricomprese nel perimetro del Contratto di Servizio stipulato tra Autorità di Ambito e Gestore Unico in data 27.3.2013, in particolare tra i servizi Opzionali da esso previsti. Pertanto l'incarico di progettazione e l'appalto di realizzazione dei lavori finalizzati alla chiusura della discarica possono invece essere affidati anche a terzi soggetti secondo le ordinarie procedure previste dal Codice dei Contratti Pubblici.
- h) SEI Toscana ha elaborato un documento denominato "Progetto Definitivo delle opere necessarie alla chiusura della discarica per rifiuti non pericolosi in località Tafone nel comune di Manciano, provincia di Grosseto" trasmesso all'Autorità di Ambito e al Comune di Manciano con Prot.n.5284 del 16.12.2016 e successivamente integrato con nota Prot.n.5524 del 9.10.2017 (di seguito "**Bozza SEI del Progetto Definitivo**").
- i) In data 16.04.2019, a mezzo PEC prot. Comunale n. 6129, il Comune di Manciano

comunicava ufficialmente che, ad esito di appositi studi ed indagini commissionati per valutare la congruenza delle progettualità consegnate agli atti, il progetto sopradetto era da ritenersi “sostanzialmente non adeguato” allo stato di fatto della discarica;

- j) E' per altro intenzione dei Comuni addivenire ad una generale riduzione dei complessivi costi progettuali finora prospettati in ragione di eventuali economie che potrebbero discendere o essere ricavate da diverse modalità realizzative del “capping” e anche da eventuali opportunità gestionali.
- k) Si conviene che le attività di progettazione oggetto dell’incarico consisteranno nella elaborazione, secondo le indicazioni delle Amministrazioni Comunali committenti, dei vari gradi progettuali (preliminare, definitivo / esecutivo) delle opere di “chiusura definitiva” della discarica, sulla base di uno “stato di fatto” aggiornato e dei risultati ottenuti dalle indagini e dagli studi commissionati dall’Ente capofila per l’Associazione temporanea dei Comuni.
- l) Al fine di attivare quanto prima l’affidamento dell’incarico di progettazione, le parti ritengono opportuno regolare, con la presente Convenzione, i reciproci rapporti ai fini dell’affidamento dell’incarico della progettazione dei lavori di chiusura della ex discarica di Tafone, tra cui il “capping”, funzionali all’ottenimento del relativo Decreto di chiusura della discarica.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

ART. 2 – Finalità e oggetto della convenzione

Con la presente Convenzione l'ATO Toscana Sud e i Comuni aderenti intendono disciplinare i reciproci rapporti ai fini dell’affidamento dell’incarico della progettazione dei lavori di chiusura della ex discarica di Tafone, tra cui il “capping”, funzionali all’ottenimento del relativo decreto di chiusura della discarica, anche allo scopo di poter presentare istanza di finanziamento con fondi regionali.

In particolare l’incarico di progettazione dei lavori di chiusura della discarica sita nel Comune di Manciano, Località Tafone, area identificata nel N.C.T. del predetto Comune al **foglio 261, particelle n. 159, 161 e 164** sarà conferito dall’Ente Capofila secondo le modalità di cui all’art.6 e consisterà:

- nella predisposizione e presentazione dei vari gradi progettuali del progetto definitivo revisionato agli organi dell’Associazione Temporanea e dopo l’approvazione di questi agli Enti competenti in materia autorizzativa;
- nella successiva redazione della progettazione esecutiva che terrà conto anche delle eventuali prescrizioni autorizzative
- nella presentazione del progetto esecutivo agli organi dell’Associazione Temporanea e dopo l’approvazione di questi agli Enti competenti in materia autorizzativa;

Potranno inoltre essere conferiti dall’Ente Capofila secondo le modalità di cui all’art.6 incarichi per la predisposizione di ulteriori elaborati accessori funzionali all’ottenimento del finanziamento regionale.

E' da intendersi compresa nell'incarico in questione ogni attività di assistenza all'Ente capofila nelle Conferenze dei Servizi, Tavoli Tecnici e in ogni tipologia di riunione o incontro con gli Enti competenti in materia autorizzativa, sino all'emissione dell'atto di chiusura definitiva.

ART. 3 – Durata

La presente convenzione decorre dal data della sua stipula e ha durata sino all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di chiusura della ex discarica di Tafone, tra cui il "capping", funzionali all'ottenimento del relativo decreto di chiusura della discarica, salvo eventuale sua proroga, fino al massimo di due anni, per l'acquisizione degli ulteriori elaborati accessori funzionali all'ottenimento del finanziamento regionale.

ART. 4 – Quantificazione e ripartizione dei costi dell'incarico di progettazione

Il costo delle prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di chiusura della ex discarica di Tafone di cui al comma 2 dell'art.2 sarà quantificato ad esito della procedura di affidamento svolta dall'Ente Capofila ai sensi dell'art.6 e comunque non potrà superare Euro 100.000,00 compresa IVA ed oneri di legge.

Il costo per il predetto incarico di progettazione sarà ripartito, secondo quanto pattuito tra le parti convenzionali come riportato al comma 3 dell'art.2 dell'Allegato A della Convenzione del 22.4.2013, a cui corrispondono i seguenti massimi importi di contribuzione:

- per il 10,67 % (€ 10.670,00) a carico del Comune di Manciano;
- per il 36,88 % (€ 36.880,00) a carico del Comune di Orbetello;
- per il 28,32 % (€ 28.320,00) a carico del Comune di Monte Argentario;
- per il 8,77 % (€ 8.770,00) a carico del Comune di Capalbio;
- per il 4,15 % (€ 4.150,00) a carico del Comune di Isola del Giglio;
- per il 3,49 % (€ 3.490,00) a carico del Comune di Magliano in Toscana;
- per il 0,72 % (€ 720,00) a carico del Comune di Castell'Azzara;
- per il 3,34 % (€ 3.340,00) a carico del Comune di Pitigliano;
- per il 0,90 % (€ 900,00) a carico del Comune di Semproniano;
- per il 2,76 % (€ 2.760,00) a carico del Comune di Sorano;

Al fine di consentire un rapido avvio della progettazione, i Comuni convengono di incaricare il Comune capofila per l'attribuzione dell'incarico di progettazione, ai sensi dell'art.6, non appena sarà raggiunta l'adesione di Comuni per una quota di contribuzione pari al 90%.

Qualora nell'esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione dovessero subentrare esigenze di maggiori oneri contributivi rispetto a quanto sopra esplicitato, il Comune capofila provvederà a darne comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori al fine addivenire ad apposito atto integrativo della presente Convenzione.

Qualora a conclusione delle attività di progettazione i relativi costi risultassero inferiori a quelli

indicati come tetto massimo, i residui possono essere destinati per la predisposizione degli ulteriori elaborati accessori funzionali all'ottenimento del finanziamento regionale.

ART. 5 – Modalità di finanziamento

I Comuni aderenti alla presente Convenzione potranno finanziare l'onere di contribuzione a proprio carico di cui all'art.4, relativo all'incarico di progettazione, mediante inserimento degli stessi tra gli oneri di competenza delle Amministrazioni a carico del Piano Economico Finanziario del Servizio Rifiuti approvato annualmente dai rispettivi Consigli comunali.

ART. 6 – Ente capofila e relativi oneri

In continuità con i ruoli definiti dalla Convenzione del 18.9.2003, il Comune di Manciano curerà le attività oggetto della presente Convenzione affidate all'Amministrazione capofila.

In particolare il Comune di Manciano provvederà a selezionare il soggetto incaricato della progettazione di cui al comma 2 dell'art.2 mediante procedure ad evidenza pubblica.

A seguito dell'affidamento dell'incarico l'Amministrazione capofila provvederà a regolare, mediante apposito contratto professionale, anche in nome e per conto di tutte le parti convenzionali, i rapporti con il professionista incaricato, assumendo, altresì, il ruolo di unico referente.

L'Ente capofila assume, inoltre, l'onere di corrispondere il compenso all'incaricato nella misura e secondo le modalità e tempistiche che saranno determinate nel contratto professionale.

L'Amministrazione capofila si impegna a fornire al progettista incaricato tutta la documentazione a sua disposizione inerente all'area oggetto dell'intervento compresi gli estratti degli strumenti urbanistici ed ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento "Bozza SEI del Progetto Definitivo".

Articolo 7 - Comitato di coordinamento

In ragione della necessità di assicurare completa condivisione ad ogni scelta progettuale è istituito un Comitato di coordinamento a cui parteciperanno obbligatoriamente i rappresentanti dei soggetti sottoscrittori.

Il Comitato di coordinamento eserciterà funzioni di coordinamento, controllo e verifica dello sviluppo progettuale e rappresenta la sede entro cui il progettista potrà anticipare, condividere e illustrare le proprie scelte progettuali e gestionali, rappresentando – parimenti – la sede in cui i Comuni e l'Autorità potranno suggerire modifiche e/o sviluppi progettuali.

Le Parti s'impegnano, inoltre, ciascuna per quanto di propria competenza, a far partecipare alle sedute del Comitato di coordinamento rappresentanti di altri enti eventualmente interessati dalle procedure di autorizzazione, al fine di recepire ogni e più ampio preventivo assenso circa le scelte progettuali che potrebbero essere sviluppate in parziale variante e/o difformità al precedente livello progettuale.

In ragione del termine di durata di cui all'art.3, il Comitato di coordinamento si riunirà secondo

tempi idonei a rispettare tale scadenza

ART. 8 – Modifiche alla convenzione

Le parti convenzionali convengono che ogni eventuale modifica, integrazione e/o specifica al presente accordo potrà essere apportata esclusivamente, se preventivamente e formalmente concordata per iscritto fra le Parti medesime.

Qualsiasi modifica alla presente Convenzione dovrà essere approvata dagli organi di indirizzo e di controllo politico – amministrativo degli Enti sottoscrittori.

ART. 9 – Informazione e comunicazioni

Le parti si obbligano a tenersi costantemente e reciprocamente informate di tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalla presente Convenzione dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo PEC ovvero raccomandata a.r. e dovrà essere indirizzata agli indirizzi dei destinatari indicati in premessa, ovvero a tutti gli recapiti o destinatari che dovessero essere successivamente indicati alle Parti per iscritto.

Il Comune di Manciano avrà cura di informare, con cadenza trimestrale ovvero prontamente nel caso in cui si verificasse situazioni urgenti ed imprevedibili, a partire dall'affidamento dell'incarico in questione, tutte le parti convenzionali sullo stato di esecuzione dell'oggetto della presente Convenzione.

ART. 10 – Disposizioni finali - rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le parti, con adozione, se in quanto necessari, degli atti da parte degli organi preposti.

Trovano, altresì, applicazione le norme vigenti, le disposizioni di legge in materia, le norme del Codice Civile, ovviamente in quanto compatibili con la fattispecie concreta.

ART. 11 – Sottoscrizione e forma di stipula

La presente Convenzione tra pubbliche amministrazioni viene sottoscritta – ex art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 - in forma di documento informatico con firma digitale secondo quanto prescritto dall'art.15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., senza la presenza contestuale dei firmatari, mediante trasmissione tramite le rispettive caselle P.E.C. (Posta Elettronica Certificata).

L'accordo si intende perfezionato con l'apposizione della firma di un numero di Comuni sottoscrittori nella misura del 90% delle quote di contribuzione, nei confronti dei Comuni medesimi, ferma restando la possibilità di successiva sottoscrizione anche da parte dei residui Comuni.

ART. 12 – Convenzione del 22.4.2013

Le parti convengono che la Convenzione del 22.4.2013 resta valida salvo precisare che la Gestione Post Operativa che potrà essere affidata quale servizio opzionale a SEI Toscana ricomprende solo le attività di gestione successive al Decreto di Chiusura.

Il presente atto è esente da imposta di bollo in applicazione del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, allegato B, art. 16, e non soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella annessa al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131.

L'atto, che si compone di n. __ (____) pagine, viene letto e sottoscritto dai contraenti e dagli stessi approvato per essere in tutto conforme alla loro volontà.

Letto, confermato e sottoscritto

**Autorità per il Servizio di Gestione Integrata
di Ambito ATO Toscana Sud**

Direttore Generale
Dott. Paolo Diprima

Comune di Monteargentario

[Carica ricoperta]

Comune di Isola del Giglio

[Carica ricoperta]

Comune di Capalbio

[Carica ricoperta]

Comune di Castell'Azzara

[Carica ricoperta]

Comune di Sorano

[Carica ricoperta]

Comune di Manciano

[Carica ricoperta]

Comune di Orbetello

[Carica ricoperta]

Comune di Magliano in Toscana

[Carica ricoperta]

Comune di Semproniano

[Carica ricoperta]

Comune di Pitigliano

[Carica ricoperta]